


**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Deliberazione n. 278

del. 20-03-14

Oggetto: Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Ematologia e la Società Cromnia srl, per lo svolgimento di uno studio osservazionale dal titolo: "REFACTO AF FUSENGO B1831081 PFIZER SRL", da svolgersi presso l'U.O.C. di Ematologia sotto la responsabilità del Prof. S. Siragusa.

<p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Atti deliberativi e Collegio Sindacale Sig.ra G. Scalici</p> <p>Il Dirigente Amministrativo Rag. A. Di Gregorio</p> 	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Dirigente Amministrativo : Rag. Antonino Di Gregorio

Il Commissario Straordinario

Dott. Renato Li Donni

Nominato con D.A. n. 10/2013


Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal
D.l.vo n.517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Colletti

e del Direttore Sanitario Dott. Luigi Aprea

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante






**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Delibera n. 278 del 20-03-14

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni operate dai decreti legislativi 7 dicembre 1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229.
- VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università.
- VISTA La legge regionale n. 5 del 14.04.2009, recante norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale.
- VISTA La delibera n. 994 del 22.11.2010, con la quale è stato approvato definitivamente l'Atto Aziendale e l'Organizzazione Dipartimentale in esecuzione del D.A. n. 02723/10 del 11.11.2010;
- VISTO Il Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n.10/13 del 09 gennaio 2013 di nomina del Commissario Straordinario Dott. Renato Li Donni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nelle more del provvedimento di nomina del Direttore Generale;
- VISTO Il Decreto Ministeriale del 12.06.2006 (pubblicato sulla GURI n. 194 del 22 agosto 2006) concernente i requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;
- VISTA La legge dell'08.11.2012 n. 189, con la quale prevede che ciascuna delle regioni provveda, entro il 30 giugno 2013, a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, attribuendo a ciascun Comitato una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti;
- VISTO Il decreto dell'08.02.2013, del Ministero della Salute recante misure relative ai criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici;



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



- VISTO** Il Decreto dell'Assessorato delle Salute, della Regione Siciliana, n. 1360/2013, con il quale, in ottemperanza alle disposizioni indicate al comma 10, articolo 12, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012. N. 189, si è provveduto al riordino dei Comitati Etici della Regione;
- VISTA** La delibera n. 24 del 16.01.2014 e successive modifiche ed integrazioni con la quale si è proceduto all'istituzione del Comitato Etico Palermo 1.
- VISTA** la nota del 18.11.2009 prot. n.3277, concernente" attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda";
- VISTO** Il parere favorevole rilasciato dal Comitato di Bioetica nella seduta del 15.01.2014, relativamente allo svolgimento dello studio osservazionale dal titolo: "REFACTO AF FUSENGO B1831081 PFIZER SRL", da svolgersi presso l'U.O.C. di Ematologia sotto la responsabilità del Prof. S. Siragusa.
- PRESO ATTO** della dichiarazione del Prof. S. Siragusa attestante la destinazione dei proventi derivanti dalla Società Farmaceutica per lo svolgimento della sperimentazione clinica indicata in premessa;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

Di approvare la richiesta di stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Ematologia e la Società Cromnia srl, per lo svolgimento di uno studio osservazionale dal titolo: "REFACTO AF FUSENGO B1831081 PFIZER SRL", da svolgersi presso l'U.O.C. di Ematologia sotto la responsabilità del Prof. S. Siragusa.


Di prendere atto che il Prof. S. Siragusa, Sperimentatore Principale, ha dichiarato di destinare i proventi derivanti dallo Sponsor nel seguente modo:

- Borse di Studio

Eventuali variazioni sulla modalità di ripartizione dei proventi da parte dello sperimentatore potranno essere effettuate previa autorizzazione della Direzione Strategica;

Di prendere atto che dal compenso erogato dalla Società Farmaceutica verranno decurtate eventuali spese derivanti per l'esecuzione di indagini strumentali ed esami di laboratorio, quantificati dai Responsabili delle UU.OO. coinvolte nell'esecuzione dello studio.

Lo Sperimentatore Principale avrà cura di quantificare e contestualmente comunicare




**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



all'Area Gestione Economico-Finanziaria l'importo totale delle prestazioni effettuate ai fini, della sperimentazione.

A tal fine, di procedere alla stipula del relativo atto convenzionale secondo lo schema allegato alla presente deliberazione unitamente al protocollo che ne fa parte integrante.



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Aprea

Il Commissario Straordinario
Dott. Renato Li Donni

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>20-03-14</u> e fino al <u>18-04-14</u></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n.

pagine

NOTE:

BOZZA CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

Tra

L'Ente "Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico" (qui di seguito per brevità denominata "Ente"), Codice Fiscale 05841790826 e Partita IVA 05841790826, con sede in Palermo, Via Del Vespro 127, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Renato Li Donni, come tale munito di idonei poteri

e

la Società Cromnia S.r.l. (qui di seguito per brevità indicata come "Società"), Codice Fiscale e Partita IVA N. 05391781001, sede in Roma, Viale dei Romanisti n. 127, sc C nella persona di Amministratore Unico Carmine Di Marzio Zavaglia, come tali muniti di idonei poteri di seguito singolarmente/collettivamente "la parte/le parti"

Premesso che

- è interesse della Società effettuare una sperimentazione denominata "Non interventional longitudinal study to assess the acceptability and the satisfaction of patients with Haemophilia A treated both on demand and on prophylaxis with a new Factor VIII delivery system FuseNGo ("Sperimentazione") avente ad oggetto il Protocollo Refacto AF FuseNGO, Codice Identificativo B1831081 (di seguito "Protocollo"), presso U.O di Ematologia-Centro Emofilia e Trombosi- Policlinico Universitario di Palermo



- la Divisione di Ematologia-Centro Emofilia e Trombosi- Policlinico Universitario di Palermo
- U.O. dell'Ente è dotata delle necessarie ed idonee strutture per l'esecuzione della Sperimentazione, conformemente a quanto previsto dal D.M. 15/7/1997 e dal D. Lgs. 211/03;
- che la Società ha ottenuto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 211/03, parere unico favorevole all'effettuazione della Sperimentazione da parte del Comitato Etico per le Attività Biomediche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, in qualità di Centro Coordinatore della Sperimentazione, nella seduta del , 4 Settembre 2013
- che il Comitato Etico dell'Azienda, nella seduta del 15/01/2014 ha espresso il proprio parere favorevole all'esecuzione della Sperimentazione;
- Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Ente autorizza, ai sensi di Legge, il Prof. Sergio Siragusa U.O. di Ematologia-Centro Emofilia e Trombosi- Policlinico Universitario di Palermo dell'Ente a condurre la Sperimentazione (di seguito per brevità "Responsabile della Sperimentazione"). Il Responsabile della



Sperimentazione sarà coadiuvato, nell'esecuzione della Sperimentazione, dal personale medico strutturato (d'ora in avanti denominati "Sperimentatori") che al riguardo abbia dato la propria disponibilità, come da espressa dichiarazione scritta agli atti dell'Ente.


Art. 3

La Sperimentazione avrà una durata presumibile di circa 24 mesi dall'inizio della Sperimentazione stessa, che in questo centro é previsto per il mese di Febbraio 2014; il termine dell'arruolamento é previsto per il dicembre 2014 e il completamento della Sperimentazione é previsto per Dicembre 2015, salvo eventuale prolungamento.

Art. 4

La Sperimentazione dovrà essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, visionato ed accettato dal Responsabile della Sperimentazione, approvato dal Comitato Etico di riferimento ed in conformità a tutte le normative nazionali e comunitarie applicabili alle sperimentazioni cliniche ed ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.

La Sperimentazione sarà, altresì, condotta in conformità alla Dichiarazione di Helsinki, alle GCP e ICH ed alle procedure descritte nel Protocollo e nei documenti specifici della Sperimentazione. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente ed il Responsabile della Sperimentazione dichiarano di conoscere ed accettare i suddetti documenti.



Art. 5

Il Responsabile della Sperimentazione, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso informato scritto che dovrà essere prestato anche ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 196/03.

Art. 6

La Società si impegna a fornire gratuitamente, per tutta la durata della Sperimentazione (nella quantità preventivata) tutto il materiale necessario allo svolgimento dello Studio Osservazionale Art. 7


7.1 In relazione all'attività oggetto della presente convenzione, che prevede un numero minimo di 5 pazienti, la Società si impegna a riconoscere all'Ente i seguenti importi:

- a) € 300,00 (euro trecento/00) + I.V.A. per ogni paziente che abbia completato l'intero ciclo di visite previste dal Protocollo.

Il compenso per singolo paziente che non abbia completato l'intero ciclo di visite sarà determinato in base al numero di visite effettuate, ovvero secondo lo schema qui di seguito riportato:

- 30% completamento arruolamento
- 70% alla conclusione

La Struttura non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di deviazioni del protocollo o di violazione delle GCP e/o procedure operative standard.



7.2 Resta inteso che l'Ente non riceverà alcun importo per pazienti non valutabili, a causa di inosservanza del Protocollo o di violazione delle GCP, e/o delle ICH e/o di leggi applicabili e/o nei documenti specifici della Sperimentazione.

Art. 8

Gli importi di cui al precedente articolo 7 verranno corrisposti all'Ente, entro 60 (sessanta) giorni data fattura, con le seguenti scadenze: ***“pagamento tramite bonifico bancario”***.


Art. 9

Data la natura osservazionale dello studio, le Parti dichiarano che non sono necessarie polizze assicurative aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale pratica clinica presso il centro sperimentale.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità dal giorno della sua sottoscrizione e terminerà il Dicembre 2015, salvo il caso di anticipato scioglimento. Qualora la sperimentazione dovesse proseguire oltre detto termine, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato sino all'effettiva conclusione della Sperimentazione medesima.

Ciascuna parte potrà recedere, prima della scadenza, dal presente atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso anticipato, la Società corrisponderà all'Ente le spese non revocabili che questa documenti di avere già sostenuto per l'utile esecuzione della



Sperimentazione ed i compensi maturati fino al momento del recesso. La Società avrà diritto di ricevere, come proprietaria a titolo originario, tutti i risultati, anche parziali, raggiunti dall'Ente, entro 30 (trenta) giorni dallo scioglimento del rapporto.

La documentazione inerente la Sperimentazione che rimarrà in possesso dell'Ente, dovrà essere conservata per un periodo di almeno quindici anni dal termine della Sperimentazione.


Nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dall'Ente, in conseguenza dell'anticipata cessazione della presente convenzione.

Art. 11

L'Ente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, ricevute dalla Società, o comunque acquisite nel corso della Sperimentazione, sul prodotto o sui risultati della Sperimentazione stessa.

Art. 12

In considerazione di quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2006, art. 5, comma 3 lett. c), le parti concordano che i risultati della Sperimentazione dovranno essere sempre discussi dal Responsabile della Sperimentazione insieme al rappresentante della Società, prima della pubblicazione, anche ai fini della tutela brevettuale e che, in ogni caso, nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i pazienti in tutti i centri avranno completato il Protocollo i dati saranno stati elaborati.



Art. 13


Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni del Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, le Linee Guida del Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle Sperimentazioni Cliniche di medicinali (con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni).

Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche che organizzative imposte dalle norme applicabili e linee guida, per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della Sperimentazione contro ogni accidentale o illegittima distruzione o accidentale perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di trattamento.

Art. 14

I risultati della Sperimentazione appartengono in via esclusiva alla Società anche per ciò che riguarda eventuali diritti brevettabili, fermo il diritto degli inventori di esserne riconosciuti autori. L'Ente potrà servirsi, previa autorizzazione della Società, di tali eventuali invenzioni esclusivamente per scopi di ricerca e scientifici all'interno dell'Ente.

Art. 15



Il Responsabile della Sperimentazione verrà informata la Società sull'andamento della Sperimentazione e provvederà a comunicare alla stessa l'eventuale verificarsi, nel corso della Sperimentazione, di eventi avversi o effetti collaterali gravi, direttamente od indirettamente correlabili alla somministrazione del farmaco ai pazienti osservati e/o allo svolgimento della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo e/o dalle GCP e/o delle ICH e/o dalle leggi applicabili e/o dai documenti specifici della Sperimentazione.


Lo Sperimentatore dovrà segnalare tutti gli eventi avversi gravi e non, Serious Adverse Events (SAE) e Adverse Events (AE), che si verificano durante lo studio, alla Drug Safety Unit di Pfizer Italia S.r.l ai seguenti recapiti:

Fax: 06 3320834/800874213 e Numero di Telefono: 06 33182999

entro 24 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza o immediatamente nel caso di eventi avversi gravi con esito letale o che mettono in pericolo la vita.

Per le definizioni di SAE/AE e i dettagli sulle modalità di trasmissione, fare riferimento alla sezione di Safety del protocollo di studio B1831081.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla Drug Safety Unit di Pfizer Italia S.r.l anche nel caso in cui le informazioni disponibili non siano ancora complete. Per la segnalazione degli eventi di cui sopra dovrà essere utilizzato il modulo NIS Adverse Event Report Form, fornito da Pfizer Italia S.r.l



Informazioni di follow-up. E' responsabilità dello Sperimentatore trasmettere nelle stesse tempistiche e modalità qualsiasi eventuale informazione aggiuntiva relativa al caso di cui si venga a conoscenza, assicurando il proprio supporto a Pfizer Italia S.r.l nell'esaminare i casi di SAE e AE e fornire le informazioni di follow-up che potranno essere ragionevolmente richieste da quest'ultima.

Segnalazione alle Autorità Regolatorie. L'obbligo di segnalazione dei SAE e AE a Pfizer Italia S.r.l non manleva lo Sperimentatore dalla responsabilità di notifica alle Autorità Sanitarie e Regolatorie, in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa vigente.

Art. 16


La presente convenzione ha carattere fiduciario e, pertanto, non potrà dalla Ente venire ceduto né comunque trasferito a terzi, senza preventivo assenso scritto della Società.

Art. 17

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 18

RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DEI CODICI ETICI
AZIENDALI



Con la sottoscrizione del Contratto, l'Ente dichiara che le informazioni fornite alla Società nel corso delle trattative sono complete, esatte e veritiere.


L'Ente dichiara, inoltre, di conoscere il Modello di Pfizer, nonché il Sistema Disciplinare in esso previsto (di seguito, per brevità, "Sistema Disciplinare", anch'esso disponibile sul sito Internet aziendale, all'indirizzo <http://www.Pfizer.it>), impegnandosi ad osservare ed applicare le relative prescrizioni nell'esecuzione del presente Contratto.

L'Ente si impegna, quindi, nell'esecuzione del Contratto, a tenere un comportamento conforme al Modello di Pfizer, e comunque tale da non integrare alcuno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'Ente si obbliga, in ogni caso, a comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza del Promotore il verificarsi di violazioni, anche potenziali, del Modello.

L'Ente si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne il Promotore da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle prescrizioni del Modello adottato dal Promotore, riferibile a comportamenti dello stesso Ente.

Le Parti convengono che la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, così come la violazione delle prescrizioni del Modello, così come individuate nel Sistema Disciplinare, costituirà inadempimento contrattuale, sanzionato ai sensi del medesimo Sistema Disciplinare, come di seguito specificato.



Nei casi su indicati, il Promotore potrà:

- a) inviare all' Ente apposita diffida scritta a rispettare rigorosamente i principi e le previsioni del Modello, pena, in caso di mancato adempimento, l e/o la risoluzione del Contratto;
- b) risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 11 che precede, fatto salvo il risarcimento del danno.


In tutte le ipotesi sopra richiamate, il Promotore avrà anche facoltà di richiedere l'immediata sospensione dell'esecuzione del Contratto.

L' Ente dichiara, inoltre, di conoscere il Modello Organizzativo Parte Generale ex d.Lgs. 231/2001 di Pfizer (disponibile sul sito Internet aziendale, all'indirizzo <http://www.pfizer.it>), impegnandosi ad osservare ed applicare le relative prescrizioni nell'esecuzione del presente Contratto.

L'Ente si impegna, quindi, nell'esecuzione del Contratto, a tenere un comportamento conforme al predetto Modello di organizzazione , e comunque tale da non integrare alcuno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

18.1 AUDITING

Il Promotore avrà facoltà di effettuare, periodicamente e senza possibilità di opposizione alcuna da parte dell' Ente gli Audits che riterrà opportuni in relazione all'esecuzione del Contratto, allo scopo di verificare l'assoluta aderenza ed il rispetto, da parte dell' Ente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Promotore ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico Aziendale, che ne fa parte (di seguito cumulativamente indicati anche come "Modello"), nonché del Codice "Etica



& Business" (tutti documenti disponibili sul sito Internet aziendale, all'indirizzo <http://www.Pfizer.it>).

Il Promotore potrà svolgere le attività di Auditing: periodicamente; con preavviso; durante il normale orario di lavoro; attraverso la richiesta di documenti o attraverso ispezioni, anche presso le sedi dell' Ente; a mezzo il proprio personale ovvero di consulenti a ciò espressamente incaricati.

Nel corso di tali attività di Auditing, l' Ente sarà tenuta a prestare piena ed incondizionata collaborazione, fornendo al Promotore tutto il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni afferenti l'esecuzione del Contratto richiesti dal Promotore, fatta eccezione per i soli documenti e/o le informazioni aventi carattere riservato e confidenziale, e/o relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale dell' Ente o di terzi.

Nell'ipotesi in cui, all'esito di tali attività di Auditing, siano riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello o nei Codici e/o non corretti adempimenti delle medesime prescrizioni troverà applicazione quanto previsto nel successivo articolo 14.

In nessun caso, comunque, l' Ente potrà giustificare il proprio inadempimento e/o il ritardo del proprio adempimento in ragione dell'attività di Auditing svolta dal Promotore.

Il Promotore avrà facoltà di effettuare i suddetti Auditing per tutta la durata del Contratto e nei tre anni successivi all'ultimo pagamento eseguito ai sensi del Contratto.




Art. 19

Ogni rilevante modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto. Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti e sottoscritto per consenso dal Responsabile della Sperimentazione.


Le spese di bollo sono a carico della Società; l'eventuale registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte interessata.

Palermo li, 20/03/2014


L'Ente "Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico"
Il Commissario Straordinario Dott. Renato Li Donni



Il Responsabile della sperimentazione (per consenso)



Società Cromnia S.r.l.
Carmine Di Marzio Zavaglia



Ai fini di cui all'art. 1341 del c.c. si approva specificamente la clausola relativa all'art. 17 "Foro di Palermo"